

## ADEMPIMENTI

---

### ***Bonus pubblicità 2021: dichiarazione entro il 10 febbraio***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Seminario di specializzazione  
**I NUOVI OBBLIGHI DI SEGNALEZIONE DA PARTE DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI NEI CONFRONTI  
DELL'IMPRENDITORE E DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DELLA L. 233/2021 A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2022**  
Scopri di più >

La **dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021** può essere presentata **entro il 10 febbraio 2022**; la mini proroga è stata concessa a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma *web* dedicata al bonus pubblicità.

I soggetti che hanno presentato la **comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2021**, per confermare la prenotazione devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva **dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022** (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Si ricorda che il credito d'imposta in argomento è destinato alle **imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali** in relazione agli **investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali** ([articolo 57-bis D.L. 50/2017](#), convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90/2018 sono stati **definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa** mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato **approvato il modello di comunicazione telematica** per la fruizione del credito.

Per **accedere al bonus pubblicità** è necessario procedere all'invio di apposita **istanza telematica** in **due fasi distinte**:

- in corso d'anno (**dal 1° al 31 marzo** del periodo corrente in cui si intende fruire dell'agevolazione) va trasmessa una domanda preventiva, denominata "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", che consiste in una sorta di **prenotazione delle risorse disponibili**. In esito alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria forma un **primo elenco** dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta, con l'indicazione del **credito teoricamente fruibile** da ciascun

beneficiario;

- **dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo**, invece, i soggetti che hanno inviato la richiamata comunicazione per l'accesso devono trasmettere una **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, resa ai sensi dell'[articolo 47 D.P.R. 445/2000](#), **attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato**. A seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive il Dipartimento competente pubblica **l'elenco dei soggetti ammessi** alla fruizione del credito di imposta **sulla base delle risorse disponibili**.

Sia la comunicazione per l'accesso che la dichiarazione sostitutiva vanno trasmesse **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, attraverso apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata **“Servizi per – Comunicare”**.

Esclusivamente **per l'anno 2021**, la comunicazione preventiva per accedere al bonus pubblicità è stata presentata nel periodo **compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021**: anche in questo caso **era stata posticipata la scadenza** (da marzo a settembre, per poi passare ad ottobre) a seguito delle modifiche introdotte dall'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#), convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, con riguardo alla **misura del credito spettante**.

Per gli **anni 2021 e 2022**, il credito d'imposta è concesso nella **misura unica del 50 per cento** del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche *online*, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, restando fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di **aiuti “de minimis”**. Per gli stessi anni **viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1 per cento dell'investimento pubblicitario**, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per accedere all'agevolazione.

Chi aveva presentato la comunicazione telematica nella finestra ordinariamente prevista (tra il 1° ed il 31 marzo 2021) non ha dovuto duplicare l'invio, in quanto il calcolo per la determinazione del credito d'imposta è stato **automaticamente adeguato alle intervenute disposizioni normative**.

Con l'[articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021](#) è stato inoltre elevato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell'agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui **65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici**, anche *online*, e **25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L'**effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione** rilasciata dai soggetti di cui all'[articolo 35, commi 1, lettera a\)](#), e [3 D.Lgs. 241/1997](#), legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)

Il credito di imposta è **utilizzabile unicamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire **dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione** dell'elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, **il codice tributo 6900** ([risoluzione 41/E/2019](#)).